

CAPITOLO II

FONTI E VITA DEL DIRITTO.
IL DIRITTO COMUNE

§ 81. — Le Università e la scienza.

Sul finire dell'età romano-barbarica, era già evidente il rinnovamento della cultura, che volgeva le aspirazioni della società verso la interpretazione scientifica del diritto. Dall'insegnamento della retorica, si passava più facilmente al *genus iudiciale*; dai testi sacri, si era tratti spontaneamente allo studio dei canoni; mentre i rapporti più complessi della vita civile richiedevano ai giurisperiti, giudici e notai, più sicure conoscenze, e le nuove condizioni economiche rendevano possibile l'elevamento di una classe dedita esclusivamente agli studi. L'insegnamento del diritto fioriva ormai in molte città italiane, non più soltanto nelle scuole monastiche o episcopali, ma nelle scuole pubbliche, organizzate e favorite dalla curia urbana, intorno ad ogni dotto maestro, che sapesse attrarre più numeroso il cerchio degli uditori; e già si era formata, nelle scuole più famose, una tradizione scientifica, come per il diritto longobardo a Pavia e altrove (§ 47), per il diritto romano a Ravenna e in Toscana (§ 46), per il diritto canonico a Lucca e a Parma, per la medicina a Salerno. Il rinnovamento si esprime in una più profonda conoscenza del diritto, rivelata dalle opere scientifiche, dai giudicati e dagli atti notarili; in un più frequente ricorso al diritto romano; in un più rapido rinnovarsi delle collezioni canoniche (§ 48).

Ma non è nata l'Università, come istituzione continuativa; nè avrebbe potuto nascere, se una base giuridica non fosse intervenuta a consolidarla. Bologna,